

Spett.le

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Agenzia delle Entrate
mef@pec.mef.gov.it
df.dltff@pce.finanze.it
df.udg@pce.finanze.it
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Oggetto: Richiesta di chiarimenti urgenti sulle modalità di dichiarazione delle plusvalenze da crypto-attività – Modello Redditi PF 2026 (anno d'imposta 2025)

I sottoscritti professionisti, esperti in materia tributaria, intendono sottoporre alla Vostra attenzione alcune criticità interpretative e operative emerse dall'analisi delle bozze e delle istruzioni del Modello Redditi PF 2026, con particolare riferimento al Quadro RT, Sezione V-A dedicata alle crypto-attività.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze relative al periodo d'imposta 2025, a differenza delle annualità precedenti, si osserva una suddivisione dei righi RT41 e RT42 in due sottosezioni temporali:

- Sezione "Ante 2025": per corrispettivi e costi relativi a operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2025.
- Sezione "2025": per operazioni effettuate nel corso dell'anno d'imposta.

Tale suddivisione sembrerebbe finalizzata a gestire il diverso regime della soglia di esenzione di 2.000 euro, che permane per le operazioni "ante 2025" ma risulta eliminata per quelle effettuate dal 1° gennaio 2025.

La struttura proposta solleva tuttavia alcune rilevanti questioni di legittimità e coerenza sistematica che richiedono urgente chiarimento:

Duplicazione dei dati e dell'imposta.

Non appare chiaro il motivo per cui il contribuente debba indicare nel modello 2026 cessioni "ante 2025" già dichiarate nei precedenti periodi d'imposta. Tali valori risultano inoltre sommati a quelli del 2025 per la determinazione dell'imponibile complessivo, con il rischio di duplicazione d'imposta su componenti reddituali già fiscalmente rilevati.

Autonomia del periodo d'imposta.

L'inserimento di elementi reddituali riferiti ad annualità precedenti in una dichiarazione relativa al solo 2025 appare in contrasto con il principio di autonomia del periodo d'imposta (art. 7 TUIR) e con il divieto di retroattività delle norme tributarie previsto dallo Statuto del Contribuente.

Natura delle operazioni tra crypto-attività.

Permane il dubbio se la rilevanza fiscale debba estendersi anche agli scambi tra crypto-attività di diversa natura e funzione (ad esempio utility token e stablecoin), considerato che la prassi precedente escludeva la rilevanza fiscale delle permuta tra attività con caratteristiche economiche analoghe.

Indeterminatezza del periodo "Ante 2025".

Il riferimento temporale "ante 2025" non individua un limite iniziale certo. Non è chiaro se debbano essere considerate tutte le annualità precedenti, con possibili implicazioni rispetto ai termini di decadenza dell'accertamento e ai principi di certezza del diritto.

Sul punto precedente si evidenzia inoltre un potenziale paradosso normativo: non è chiaro se tale dicitura riguardi esclusivamente il periodo successivo alla Legge di Bilancio 2023 o se ricomprenda anche annualità ad esso precedenti.

Prima del 2023, infatti, le crypto-attività erano assimilate dalla prassi alle valute estere e dichiarate nel Quadro RT secondo la disciplina allora vigente. Se il periodo "Ante" fosse limitato al biennio 2023-2024 si creerebbe un vuoto interpretativo per le annualità precedenti; se invece includesse anche il periodo pre-2023 sorgerebbe il problema dell'applicazione della soglia di esenzione di 2.000 euro, introdotta solo con la riforma.

Anche ipotizzando che la suddivisione intenda riferirsi a operazioni avviate in anni precedenti ma incassate nel 2025, tale interpretazione si scontrerebbe con due elementi normativi:

- la normativa vigente **già individua** il momento impositivo nel percepimento del corrispettivo (**cash out in fiat**);
- un'impostazione per competenza renderebbe più complessa la gestione delle permuta tra crypto-attività aventi rilevanza fiscale.

La complessità della nuova struttura del Quadro RT e la sovrapposizione di annualità diverse generano pertanto un significativo livello di incertezza per contribuenti e intermediari.

Considerata la prossimità delle scadenze fiscali, si richiede un chiarimento ufficiale volto a precisare:

- se la sezione “ante 2025” abbia natura meramente informativa oppure incida sulla determinazione dell’imposta 2025;
- i criteri per distinguere le cripto-attività in base a “natura e funzione”.

Certi di un Vostro sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Torino; 09 marzo 2026

I sottoscritti professionisti

Vincenzo Pone - Dottore Commercialista in Napoli

Stefano Capaccioli - Dottore Commercialista in Arezzo

Gabriele Del Mese – Ceo Moneyviz srl

Paolo Luigi Burlone – Dottore Commercialista in Novara

Domenico D’Acquisto – Dottore Commercialista in Napoli

Mauro Finiguerra – Dottore Commercialista in Sanremo

Francesco Oliva – Dottore Commercialista in Roma

Barbato Carmine – Dottore Commercialista in Napoli

Giuseppe Puttini – Dottore Commercialista in Napoli

Di Dato Marco – Dottore Commercialista in Napoli